****

**FAQ**

**1) All'art. 6 del decreto si dice che le regioni devono svolgere azioni di coordinamento tra province e comuni per la predisposizione dei programmi di interventi. A questo punto chi convoca l'assemblea dei sindaci?**

L’assemblea dei sindaci è convocata da Province e Città Metropolitane (tranne che in Val d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) ai sensi dell’articolo 1, co.2.; ai sensi dell’articolo 6, co.2, “*per rendere più efficace la predisposizione dei programmi di intervento e garantire il coordinamento tra le richieste dei territori e la pianificazione territoriale generale, svolgono un’attività di coordinamento tra i comuni e le Province o città metropolitane, anche al fine di garantire il corretto sviluppo degli accordi di programma quadro”, ferma restando la scelta degli interventi da parte dell’Assemblea dei sindaci delle Aree interne*.

**2) Cosa occorre definire entro il 31.12.2021 se poi il piano degli interventi deve essere comunicato entro il 31 marzo 2022 (Rif. Art. 1 c.2 e Art. 6 c.1)?**

La programmazione degli interventi 2021-2026 deve essere comunicato tramite applicativo del MIMS entro il 31.3.2022. Entro il 31.12.2021 devono essere predisposti gli interventi 2021 che verranno validati ex-post entro il 30.6.2022, confluendo nel piano degli interventi dell’intero arco dei sei anni considerati dal decreto, e che possono dunque nel frattempo essere avviati.

**3) Il piano degli interventi di cui all’Art. 6 c.1, riguarda tutte le annualità del finanziamento oppure ogni anno deve essere presentato un piano che esaurisce le risorse del medesimo?**

Come indicato nell’articolo 6, co.1 “I soggetti attuatori comunicano al MIMS il piano di interventi di competenza, articolato secondo le disponibilità annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto…”. Deve quindi intendersi che entro il 31 marzo 2022 va presentato il programma per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

**4) Gli interventi ritenuti urgenti che non necessitano di programmazione (Art. 7 c.2), come devono essere comunicati entro il 30 giugno 2022 per confluire nel piano interventi?**

vedi FAQ 2

**5) Possono essere rendicontati anche interventi già realizzati o in corso di esecuzione?**

La rendicontazione deve essere comunque effettuata nei termini previsti dal DM relativamente alle risorse del DM in parola. Alle scadenze previste, anche nella denegata ipotesi di ritardo nell’esecuzione, va effettuata la rendicontazione evidenziando i motivi dell’eventuale ritardo rispetto al programma presentato.

**6)** **Quando avviene annualmente il trasferimento delle risorse?**

Per l’annualità 2021 il trasferimento avverrà subito dopo la pubblicazione in GU, comunque entro l’anno.

Per le annualità successive è garantito il flusso annuale, secondo la disponibilità di cassa del MIMS

**7) Per gli interventi che hanno annualità di finanziamento 2026, come possiamo rispettare la data di ultimazione lavori indicata all’Art. 7 c.7 (30 marzo 2026)?**

La programmazione degli interventi 2026 (e del piano nel suo complesso) devono tenere conto del rispetto delle scadenze, rigide, imposte dal PNRR e Piano Complementare. Vanno messe in atto da parte dei soggetti attuatori tutti quegli strumenti previsti dalle norme (es. accordi quadro) finalizzati ad accelerare i tempi del procedimento.

**8) Quali sono le scadenze per gli interventi che hanno annualità di finanziamento 2025?**

Come indicato nell’articolo 7, co. 7 “il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all’intervento è effettuato entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi riferiti al finanziamento dell’anno 2021, ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di riferimento del piano degli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2022, 2023, 2024”. Per l’annualità 2025 e 2026 il termine per dare i lavori ultimati è quello del 30 marzo 2026.

**9) Gli interventi possono essere a valere di due annualità? In tal caso i termini di rendicontazione sono quelli della seconda annualità?**

Gli interventi possono essere a valere di due annualità, ferma restando la scadenza al 31.12 di ogni anno per la rendicontazione degli eventuali, interventi nel frattempo effettuati .

**10) Per consentire gli interventi previsti all’Art. 6 c.1 secondo periodo (“gli ulteriori progetti…per un valore non superiore al 20% dell’importo assegnato”), è sufficiente che l’ammontare delle economie conseguite sia uguale o superiore all’importo dell’”ulteriore” progetto? Quindi a prescindere dall’annualità in cui è stata conseguita l’economia? Come deve essere comunicato l’avvio di questi interventi?**

Per poter attivare un intervento suppletivo è necessario disporre della relativa copertura finanziaria, che nel caso di specie deriva dall’economia conseguita in fase di aggiudicazione. Pertanto, l’attivazione degli interventi suppletivi (20%), non può che essere progressiva al verificarsi dell’economia conseguente ad una procedura di aggiudicazione.

**11) In caso di area interna con Comuni in più Province, è possibile stipulare accordi tra le Province interessate affinché esse possano essere Enti Attuatori degli interventi sui propri territori. Restano ferme però gli obblighi di rendicontazione della Provincia con più Comuni nei confronti del MIMS?**

Le erogazioni saranno effettuate nel rispetto della ripartizione allegata al DM, quindi ai singoli soggetti beneficiari. Ciò non toglie che in ragione di accordi o convenzioni tra soggetti attuatori gli interventi possano essere congiunti tra i vari soggetti beneficiari del finanziamento. Resta inteso che ogni singolo ente dovrà rendicontare le somme di competenza.

**12) Non è possibile rispettare il termine previsto dall’Art. 1 c.2 per definire la programmazione degli interventi prioritari in quanto le risorse potrebbero variare come indicato all’Art. 9 c.3.**

La variazione di cui all’articolo 9 potrebbe verificarsi solo qualora, entro il 31.12.2021 il Ministero per la Coesione territoriale apporti variazioni alle Aree interne; in tal caso è previsto un ricalcolo del riparto delle somme

**13) Si parla di individuare gli interventi prioritari anche sulla rete regionale oltre che provinciale. È necessario coordinarsi con la Regione per l'individuazione degli interventi?**

Se l’Assemblea dei Sindaci appositamente convocata individua nella programmazione anche interventi che interessano la rete regionale, sì.

**14) Se una arteria stradale provinciale insistente per la maggior parte nell'ambito di una area interna, "sconfina" in un territorio che non è classificata area interna, potrebbe essere finanziata con il decreto in oggetto?**

Vedi art. 1, comma 4

**15) Possono essere realizzati interventi che prevedono espropri per finalità pubbliche (es allargamenti stradali), oppure dobbiamo limitarci ad interventi di manutenzione straordinaria così come previsto all'articolo 5 del Decreto ?**

Se vengono perseguite le finalità del DM *“…devono assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche …”* possono essere previsti allargamenti in sede, anche al fine di migliorare la sicurezza della infrastruttura. Le risorse di cui all'articolo 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale

**16) Gli interventi di cui al DM dovranno essere inseriti nel Piano Triennale OO.PP. delle Province?**

Non è determinante per gli interventi 2021, ma per la programmazione 2022-2026 sì.

**17) Le province sono individuate quali soggetti attuatori; ciò implica che gli interventi ammessi devono essere attuati (nel senso di appaltati e realizzati) direttamente dalle Province, anche nel caso si intervenga su strade comunali sulle quali le provincie non hanno competenze?**

Il programma degli interventi può riguardare qualsiasi strada, anche comunale, purché sia situata in area interna e rispetti i criteri e le finalità dell’articolo 5. I soggetti attuatori sono individuati dall’articolo 1 comma 2.

**18) L’art. 15 del dl 77/21 è applicabile alla fattispecie “aree interne”?**

Si, il dl 77/21 c.d. “Semplificazioni” all’art. 15 “Procedure finanziarie e contabili” riporta le semplificazioni contabili per gli enti cui sono dirette le risorse PNRR e PNC ai commi 3, 4 e 4 bis:

“…….

3. Gli enti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART17,__m=document) utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'[articolo 1, commi 897](https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART917,__m=document) e [898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART918,__m=document).

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART168,__m=document), e dall'[allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART319,__m=document).

*………….”*